

STATUTO DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO GANGI E. T. S.

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA -

ART.1 " La Società Operaia di Mutuo Soccorso", già denominata Società di mutuo soccorso fra operai e commercianti di Gangi costituitasi il 20/02/1906 e giuridicamente riconosciuta con decreto del Tribunale di Termini Imerese in data 15/05/1906 conformemente alla legge 15 Aprile 1886, n° 3818, ha sede in Gangi (PA) Corso Umberto I, N.26 di seguito chiamata Società. L'acronimo " ETS " integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzata dalla Società Operaia di M.S. soltanto successivamente all'iscrizione al RUNTS.

ART. 2 - SCOPI - DURATA

La società non ha finalità di lucro e persegue scopi morali e mutualistici mediante il miglioramento culturale e sociale dei soci da perseguire attraverso il vicendevole soccorso materiale, intellettuale e morale.

Essa, nel rispetto dei principi di mutualità e delle norme di legge vigenti potrà, tra l'altro, svolgere:

- a) attività previdenziali e assistenziali, nonché attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive, sociali e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio come meglio specificate nel regolamento di attuazione a cui espressamente si rinvia. Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a) b) c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative, sia autonome che in collaborazione con altri enti e/o associazioni, che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto;
- d) Gestione di un bar o qualsiasi altra struttura in grado di assicurare la somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei confronti dei soci nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) Promuovere e prevedere la realizzazione di attività di varia natura come per esempio corsi professionali attingendo a finanziamento sia pubblico che privato.
- f) La società ha durata illimitata.

TITOLO II - SOCI - DIRITTI E DOVERI -

ART. 3 - SOCI

- I Soci si distinguono in:
- Soci Ordinari o Effettivi;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;

ART. 4 - SOCI ORDINARI O EFFETTIVI -

Sono soci ordinari della Società coloro che - persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni.



L'ammissione a Socio è condizionata al versamento della quota di ammissione prevista dal regolamento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dallo stesso. Ogni socio verserà il contributo annuale previsto dall'Assemblea dei Soci. In caso di necessità detto contributo, per deliberazione Consiglio di Amministrazione, può essere temporaneamente aumentato ed in proporzione ai bisogni della Società. Il vincolo sociale può essere sospeso per grave morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie, con specifica denominazione. In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 5 - SOCI ONORARI

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno cinquanta soci effettivi tra quelli che si sono particolarmente distinti per meriti o servizi resi all'umanità, alla Nazione, alle classi lavoratrici o al sodalizio. I soci onorari, sono esclusi dal pagamento di ogni forma di contributo, possono ricoprire cariche elettive e la loro effigie rimane esposta nei locali sociali.

ART. 6 - SOCI SOSTENITORI -

Sono Soci sostenitori della Società, coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statuari per diventare Soci ordinari e intendono sostenere l'attività della società attraverso contributi di varia natura. Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui versano e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società. Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

ART. 7 - IL VOLONTARIO

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata pre - autorizzata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Società stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art.17 d.lgs.117/17.

La Società deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 8 - I COLLABORATORI

E' facoltà dell'Amministrazione, in relazione a particolari esigenze legate allo svolgimento delle varie attività sociali, provvedere alla nomina di figure, individuate tra i soci o non soci, che mostrino disponibilità e particolari competenze.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) esclusione;

In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo il Consiglio di Amministrazione provvede a cancellare il socio dai registri sociali richiedendo eventuali debiti residui.

L'esclusione, deliberata dall'assemblea dei soci, è adottata nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o delle eventuali contribuzioni;

c) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Società;

d) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

e) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Società e fomenti in seno ad essa,

f) dissidi e disordini pregiudizievoli;

Contro il provvedimento di esclusione il socio può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi spettano in particolare ai soci:

a) i diritti di controllo;

b) il diritto di denunciare al tribunale le gravi irregolarità;

c) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza;

d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

I soci effettivi sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di adesione richiesta e l'eventuale tassa di ammissione;
- a versare gli eventuali altri contributi che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della società di mutuo soccorso;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo e la realizzazione dell'oggetto sociale. Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare le quote Sociali ed in caso di insufficienza di fondi di cassa, possono venire obbligati, su deliberazione dell'assemblea a pagare un equo contributo ogni qualvolta muore un socio effettivo. Il contributo sarà devoluto alla famiglia del socio defunto.

Le quote sociali, che saranno stabiliti nei modi e nei termini con apposito Regolamento dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, debbono pagarsi nelle mani del cassiere, oppure con mezzi telematici se la Società ne ha dotazione.

Il cassiere, in qualunque modo avvengano i pagamenti, rilascerà relativa ricevuta.

Le quote da pagare saranno quantificate nel regolamento interno su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Quando uno dei soci cesserà di vivere, tutti i consoci avranno il dovere morale di partecipare alle esequie, con l'intervento della bandiera listata a lutto.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione e, nel suo ambito:
 - Il Presidente;
 - il vice Presidente;
 - Il Segretario;
 - Il Cassiere;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Probiviri.



ART. 12 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività della società. In ogni caso l'assemblea deve:

- 1) approvare entro il 31 marzo il conto consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio di amministrazione;

Be
Banco

- 2) eleggere fra i soci effettivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e quelli del Collegio dei Probiviri;
- 3) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 4) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci.
- 5) modificare lo Statuto
- 6) deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei conti, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno cinquanta soci effettivi. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

ART.13- PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione della carica, dal vice presidente o, in caso di impedimento o cessazione della carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

Prima di procedere alla elezione delle cariche sociali, si nominerà, a cura del Consiglio di Amministrazione, l'ufficio elettorale, composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario, quest'ultimo scelto direttamente dal Presidente dell'Ufficio stesso.

ART. 14 - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

All'Assemblea dei soci possono intervenire con facoltà di voto tutti i soci effettivi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali al momento della votazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con preavviso ai soci di almeno 8 giorni (otto). In caso di convocazione eccezionale sarà sufficiente l'avviso in bacheca nei locali sociali almeno con 15 giorni di anticipo.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle adunanze statutarie per cui occorrerà la presenza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto favorevoli dei 3/5 dei presenti.

Se dopo due adunanze il quarto dei soci non parteciperà a tale assemblea, verrà convocata una ulteriore assemblea che delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni in assemblea saranno prese per alzata di mano e quelle relative ad affari personali o elezioni di cariche sociali a scrutinio segreto.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di numero otto (8) consiglieri, che restano in carica tre anni, e possono, alla scadenza, essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonché

tutte le volte che se ne renda la necessità oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) la rappresentanza della società;
- b) l'amministrazione dei beni;
- c) la preparazione dell'ordine del giorno;
- e) la concessione, su richiesta, delle sale per manifestazioni varie;
- f) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- g) il compimento di tutti gli atti e delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
- h) provvede alla modifica dei regolamenti interni.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, nonché formulare l'ordine del giorno;
- b) Curare l'esecuzione e l'attuazione delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci;
- c) firma i mandati di pagamento appositamente predisposti dal Segretario. Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 17 - SEGRETARIO

Il Segretario assiste il presidente della Società ed il Consiglio di Amministrazione in tutte le loro funzioni. Redige i verbali dell'assemblea, e del consiglio. Predisporre i mandati di pagamento firmandoli con il Presidente. Conserva i documenti in archivio affidato alla sua custodia, restandogli vietato di dare estratto degli stessi senza l'analoga autorizzazione del Presidente. Al segretario spetta inoltre:

- a) tenere i libri di entrata e di uscita;
- b) alla fine di ogni anno redige, unitamente al cassiere, il conto consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- c) predisporre i mandati di pagamento e le ricevute di entrata da sottoporre alla firma del Presidente.
- d) in caso di assenza o di impedimento il Segretario viene sostituito dal Consigliere più giovane.

ART. 18 - CASSIERE

Il Cassiere svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile del denaro che incassa;
- b) conserva i titoli di credito e di debito;
- c) aggiorna il libro delle entrate e delle uscite;
- d) paga a vista i mandati;
- e) presenta la situazione di cassa ogni qualvolta che il Consiglio di Amministrazione ne fa richiesta.

ART. 19 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è facoltativo, e può essere costituito laddove la legge lo preveda. Si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'Atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del conto consuntivo, con le risultanze dei libri e delle scritture. I Sindaci debbono, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Essi possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo e possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni del Collegio Sindacale deve farsi constare da apposito verbale. Ai Sindaci competono infine tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge. La carica è gratuita.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci. Anch'essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I soci possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di esclusione o relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra socio e socio, tra socio ed Amministratori, sempre relativamente ai rapporti sociali.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO SOCIALE E FONDI

ART. 21 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili. Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) reddito del patrimonio;
- b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- c) dalle quote annuali dei soci e dalle tasse di ingresso;
- d) dagli eventuali contributi a carico dei soci da approvarsi dall'assemblea;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti le erogazioni ed i contributi da parte di quanti soggetti pubblici e privati condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento e l'istituzione;
- f) ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Società Mutuo Soccorso;
- g) dal fondo di riserva ordinario.



Be

Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla

Bonacc

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La Società può essere dichiarata sciolta dal voto unanime dei suoi componenti. In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, salvo quanto stabilito dal 1° comma, il suo patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altra Società di Mutuo Soccorso regolarmente costituita quale E.T.S.

ART. 23 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI INTERNI

IL Consiglio di Amministrazione predisporrà i regolamenti interni per la esecuzione del presente Statuto.

Detti regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea Generale dei Soci.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, la Società si intende retta dalle norme di cui alla legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge presente e futura.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCA MARIA MADDALENA" around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.